



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Roma, 1° settembre 2008

*Alla Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 ROMA*

Prot. 25/I/0011606

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicabilità dell'aliquota prevista per gli iscritti “*ad altre forme di previdenza obbligatoria*” per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS che risultino contemporaneamente sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di assoggettamento all'aliquota prevista per gli iscritti “*ad altre forme di previdenza obbligatoria*” del lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, che risulti altresì sottoposto in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.

L'interpellante, in particolare, richiede se l'assoggettamento al regime di previdenza obbligatoria di uno Stato estero, combinato con l'iscrizione in Italia alla gestione separata INPS, possa essere considerato un presupposto assimilabile alla assicurazione previdenziale “*presso altre forme obbligatorie*” ai fini dell'applicazione dell'aliquota di contribuzione del 10% fino al 31 dicembre 2006 che, a partire dal 1 gennaio 2007 è pari al 16% (art. 1, comma 770, L. n. 296/2006) e, a partire dal 1° gennaio 2008, è pari al 17% (art. 1, comma 79, L. n. 247/2007).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si osserva quanto segue.

Per la soluzione del quesito proposto, che riguarda il caso di contemporanea iscrizione di un lavoratore sia alla gestione separata INPS in Italia, sia ad un regime previdenziale di un Paese straniero, è necessario richiamare le norme di diritto internazionale privato vigenti nel nostro Paese.

Sia per quanto riguarda la regolamentazione del contratto di lavoro individuale, sia per quanto riguarda la materia contributiva, al fine di individuare la norma nazionale applicabile, vale a dire se debba trovare applicazione il diritto italiano ovvero quello del Paese estero, si deve utilizzare il cd.

*principio di territorialità*. Infatti, ai sensi dell'art. 57, L. n. 218/1995, la legge nazionale applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia di lavoro è quella dell'esecuzione del contratto, vale a dire la legge italiana, come disposto dall'art. 6 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata dalla L. n. 975/1984 ed espressamente richiamata dal citato art. 57 della L. n. 218/1995.

Per quanto riguarda poi le “*obbligazioni nascenti dalla legge*”, tra cui naturalmente si collocano le obbligazioni nascenti dalle leggi in materia previdenziale, l'art. 61 della L. n. 218/1995 dispone a sua volta l'applicazione della normativa nazionale del luogo in cui avviene il fatto da cui deriva l'obbligazione, il che significa che anche in materia previdenziale si applica il diritto italiano. Naturalmente, il principio generale di territorialità può essere derogato per via pattizia, qualora vengano stipulate convenzioni internazionali tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri (ad es. tra i Paesi della Comunità Europea vige il Regolamento CEE 1408/71 in materia di distacco, che deroga al principio di territorialità).

Con riferimento al caso in esame, si osserva che costituisce applicazione del principio di territorialità la previsione della circolare INPS n. 164/2004, la quale assoggetta alla legge italiana i redditi da collaborazione prodotti in Italia qualora gli stessi siano corrisposti dallo Stato italiano o da soggetti residenti nello Stato italiano, ovvero da stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato italiano riconducibili a soggetti non residenti.

In particolare l'INPS ha stabilito che i redditi da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50 TUIR) che siano percepiti da soggetti non residenti sono sottoposti alla legge italiana e pertanto devono essere considerati imponibili ai fini contributivi, “*se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano*”.

Per tali motivi, sempre sulla base del principio di territorialità, si ritiene che l'applicazione della legge italiana – ed in particolare dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, che prevede differenti aliquote contributive – trovi i propri naturali limiti in senso territoriale nelle attività svolte nel territorio italiano sottoposte alla legge italiana stessa. Da ciò consegue l'irrilevanza delle attività svolte all'estero con riferimento alla questione oggetto del quesito.

Dunque, la previsione dell'aliquota del 17% per i titolari di assicurazione ad altre forme obbligatorie è una norma di diritto interno e, sulla base del principio di territorialità, è applicabile solo per le attività lavorative che si svolgono in territorio italiano. Entrambe le attività, cioè sia quella che comporta l'iscrizione alla gestione separata INPS, sia quella che comporta l'assicurazione ad altre forme obbligatorie, devono riferirsi a rapporti per cui si applica il diritto italiano.

Infatti, quale conseguenza dell'applicazione del principio di territorialità, deriva che agli eventi che si svolgano in Italia si applica il diritto italiano e che agli eventi che si svolgano in un altro Paese si applica invece il diritto di quel medesimo Paese, senza che vi siano conseguenze giuridiche che connettano le norme dei diversi ordinamenti rispetto ad attività lavorative tra loro indipendenti e che si svolgano in Paesi diversi.

Sulla base di quanto sopra argomentato, pertanto, si ritiene irrilevante per il diritto italiano – in mancanza di una convenzione di diritto internazionale specificamente derogatoria – la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in un Paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano, al contratto di collaborazione, anche a progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

DV